

SCALETTA LEZIONE DEL 21 GIUGNO 2022

Corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti

- ▣ **Introduzione e indicazioni tecnico-pratiche alle/ai partecipanti - Moderatrice**
- ▣ **La metodologia dell'accoglienza e la gestione del caso, in ipotesi di violenza domestica; una sintetica esposizione delle tutele civilistiche, in materia - avv. Bigotti**
- ▣ **Focus su gli ordini di protezione (presupposti, struttura, finalità, tecniche di redazione, casistica) - dott.ssa Muscio**
- ▣ **Analisi del contesto e delle criticità: il punto di vista dell'avvocata avv. Bigotti**
- ▣ **Il punto di vista della Giudice, dott.ssa Muscio**
- ▣ **Conclusioni e domande - Moderatrice**

Avvocata Elena Bigotti

***Le tutele offerte in sede di tribunale ordinario
- 21 giugno 2022-***

COME AFFRONTARE UN CASO DI VIOLENZA DI GENERE:

- Ricordarsi dell'esistenza del Centro Antiviolenza del Comune (lezione del 14/06): verificare l'utilità del coinvolgimento del Centro, ai fini di una migliore gestione del caso
- Entrare in relazione con la donna che abbiamo davanti, mantenendo un posizionamento professionale. Si acquisisce con l'esperienza. Evitare l'eccessiva "partecipazione": attenzione alle dinamiche proiettive; attenzione all'"io ti salverò". Attenzione a una conduzione eccessivamente impositiva.
- Imparare a distinguere l'urgenza (in caso di pericolo) dalla fretta
- Lasciare che la narrazione fluisca (ma non troppo!). Non aspettarsi che la violenza venga immediatamente nominata. Non aspettarsi una continuità nella relazione professionale. Non aspettarsi l'immediata richiesta da parte della cliente del deposito dell'atto introduttivo. Darsi tempo di imparare.
- Riconoscere le situazioni di violenza domestica
- Nominarle come tali
- Non confonderle e non trattarle come situazioni *tout court* conflittuali
- Non confonderle e non trattarle come cause senza profili di violenza (pur se separazioni/divorzi/affidamento di minori etcc)

la violenza

implica dinamiche di
prevaricazione e
subordinazione di genere, con
danni permanenti, scatenata da
pretese di privilegio e potere

Occorre distinguere. Se si nega la
differenza, la violenza è occultata.

il “conflitto”

è manifestazione di dissenso,
talvolta anche acceso, tra
persone sullo stesso piano, in
termini di potere, senza
dinamiche di subordinazione di
genere e senza danni
permanentemente

LE FASI DELL'INTERVENTO

LA FASE STRAGIUIZIALE

- 1) Ascolto mirato a far emergere i profili di violenza, se esistenti e ad avere consapevolezza delle risorse della donna accolta. Risorse caratteriali, economiche, relazionali
- 2) Ascolto e verifica dell'esistenza di un progetto di vita futura che la donna può mettere in campo per uscire dalla violenza. Necessaria verifica della situazione reale, per la migliore scelta processuali. Importanza del raccordo con il Centro Antiviolenza
- 3) Allontanamento del violento, protezione dei minori, affidamento dei minori, contribuzione al mantenimento e dichiarazione di responsabilità a carico del violento (addebito): queste sono le richieste delle donne vittime di violenza al legale civilista. Gestione della situazione debitoria (violenza economica): verifica dell'esistenza di multe/sanzioni amministrative, fidejussioni, mutui accessi a nome della donna etcc. Raccordo con penalista
- 4) Raccordo con centri per l'impiego, inps, agenzie territoriale per la casa etcc: il Centro Antiviolenza può coordinare il tutto.

LE TUTELE OFFERTE IN SEDE DI TRIBUNALE ORDINARIO

Al di fuori della competenza del T.O., l'ipotesi più frequente, come strumento di intervento, è l'inserimento di madre e minore in una comunità c.d. "mamma-bambina/o". Più raramente si ricorre all'affidamento eterofamiliare o al collocamento in comunità del minore (Tema affrontato nella lezione del 29 giugno)

LA FASE GIUDIZIALE

- L'intervento volto ad **allontanare l'abusante** può essere integrato tramite la **richiesta di assegnazione della casa coniugale** in sede di separazione/divorzio (ex art. 706 c.p.c.; L. 898/70), con la fissazione di un termine per il rilascio dell'immobile e l'eventuale intervento dell'ufficiale giudiziario, ovvero **tramite il ricorso agli ordini di protezione**, come meglio precisato in seguito
- I provvedimenti relativi **all'affidamento dei minori** sono contenuti negli articoli 337 bis e seguenti c.c.. In particolar modo in casi di violenza di genere e assistita, i Tribunali hanno elaborato il c.d. **"affidamento super-esclusivo", nell'art. 337-quater, co. 3**, secondo cui *«Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori»*. Da qui, infatti, la possibilità, per il giudice, di escludere il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse per la prole. Riconosciuto nei casi di presenza di misura cautelare nel penale, di sentenza penale di condanna, di referti e certificati medici con lesioni fessiche (come si vedrà in seguito). Importanza del collegamento con Convenzione di Istanbul (art. 31 e art. 45)

GLI STRUMENTI DI TUTELA IN AMBITO CIVILISTICO

- Possono, poi, sempre essere attivati gli strumenti della limitazione (art. 333, c.c.) o della decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 330 c.c.) (Cfr. lezione del 29 giugno)
- Fermo quanto sopra, per difendere una donna vittima di violenza maschile, con o senza figli, si può ricorrere sempre alla **richiesta di separazione, con addebito**, con richiesta di anticipazione dell'udienza Presidenziale, se la situazione è molto urgente, ovvero, anche più efficacemente, agli **ordini di protezione ai sensi ed agli effetti di cui agli articoli 342 bis e 342 ter c.c.**
- L'art. **709 ter c.p.c.** è altro strumento di tutela che può essere utile nella gestione di un caso con profili di violenza (istituto dell'ammonimento). Instaurato in via principale o in via incidentale, nei giudizi di separazione o di divorzio, ovvero nei casi di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il presupposto applicativo è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza, decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale, o delle modalità di affidamento della prole minorenni, a prescindere dall'eventuale carattere definitivo, cautelare o provvisorio del medesimo.
- Cass. civ. Ord. 16980/2018 secondo la quale i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. non sono subordinati al pregiudizio concreto della prole: condotte quali ostruzionismo nel regime di visita, discontinuità nel rapporto con i figli, sistematica violenza economica, denigrazione di un genitore da parte dell'altro davanti ai figli etcc, sono condotte che di per sé possono integrare l'articolo in questione. Spesso usato per far valere la cd "Pas" (su cui è intervenuta, si spera definitivamente, con ordinanza n. 961/2022)

▫

▫

GLI STRUMENTI DI TUTELA IN AMBITO CIVILISTICO

- In tema di **addebito** è rilevante anche il comportamento del coniuge successivo alla “separazione di fatto”, o dopo la fase presidenziale, perché, pur se elemento privo di forza vincolante autonoma circa l’intollerabilità della convivenza, può “costituire una conferma del passato e quindi illuminare il giudice sulla condotta pregressa, questa si rilevante ai fini del giudizio di addebitabilità” (cfr. Cass. 17710/05; Cass.20256/06; Trib. Milano 18/03/2015). Interessante circa il nesso causale anche Cass., ord n. 31901 del 2018 (la violenza è causa di addebito di per sé)
- La violenza è sempre motivo di addebito, senza che sia necessario il giudizio di comparazione tra le condotte dei coniugi (Trib. Torino n. 783/2021; Trib. Vicenza n. 2330/2019; Cass.n. 8094/2015)
- La violenza psicologica è motivo di addebito (Trib. Milano n.4669/2015; Tr. La Spezia n. 179/2021, Cassazione con n.18853 del 2011)

**PRESUPPOSTI PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE
(342 BIS-TER c.c.) CONDOTTA CONIUGE/ALTRO CONVIVENTE**

CHE SIA CAUSA DI

GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INTEGRITÀ FISICA O MORALE

OVVERO ALLA LIBERTÀ DELL'ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE

- Il pregiudizio deve essere **grave**: l'ordinario assetto dei rapporti tra i componenti del nucleo familiare (ancora conviventi o meno, con le precisazione di cui dirò) risulti significativamente alterato (per tutti, Trib. Bologna, 9 giugno 2019)
- **Non è necessaria una soglia quantitativa**: è sufficiente anche un solo episodio violento, purché di entità tale da far temere la reiterazione della condotta
- (cfr. Trib. Palermo 4 giugno 2001; Trib. Bari 7 dicembre 2001, Trib. Bari 18 luglio 2002, Tribunale di Bologna 22 marzo 2005, Tribunale Milano 30 giugno 2016; Trib. Verona 4 giugno 2019, per vessazioni psicologiche). Altre pronunce su www.osservatoriofamiglia.it

ORDINI DI PROTEZIONE 342 BIS E TER C.C.

- TUTELA URGENTE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*
- ATTUALITA' DEL PERICOLO
- AMMISSIBILITA' ANCHE IN ASSENZA DELL'ATTUALITÀ DELLA CONVIVENZA SE ESSA E' CESSATA, PROPRIO IN CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA ILLECITA PERPETRATA DAL MALTRATTANTE (attenzione però: alcune pronunzie chiedono che sia mantenuto “nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi” con reiezione, in caso contrario, di tutte le domande accessorie: Tribunale Torino 13 maggio 2021!!!)
- AMMISSIBILITA' ANCHE IN VIGENZA DI MISURA CAUTELARE PENALE
- PERDITA DI EFFICACIA CON L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE

IN CASO DI ACCOGLIMENTO COSA SI PUÒ OTTENERE:

-
- la cessazione del comportamento pregiudizievole;
- l'allontanamento dalla casa familiare;
- Il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, come, ad esempio, il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine, ovvero il domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed ai luoghi d'istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
- il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, che in seguito all'allontanamento del maltrattante rimangono prive di mezzi adeguati, prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

PROFILI PROCEDURALI (ART. 736 BIS CPC)

- Presentabile anche dalla parte personalmente
- durata prevista in decreto max di un anno (da l.38/2009) prorogabile, su istanza di parte se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario
- l'ordine è concesso con decreto motivato immediatamente esecutivo, impugnabile avanti al tribunale in composizione collegiale che decide in camera di consiglio
- non ulteriormente impugnabile in cassazione né con ricorso ordinario, per espressa esclusione dell'art. di riferimento; né con ricorso straordinario ex art. 111 cost. (difettando dei requisiti della definitività e decisorietà) sul punto (cass. 208/2005, giust.civ.2005)
- il reclamo e' impugnazione in senso stretto, quindi con divieto di produzione di nuovi documenti o assunzione di prove costituenti (cfr. trib. fiorenze 2002)
- reclamo non sospende esecutività decreto
- domanda ammissibile anche in caso di contestuale o previa proposizione del ricorso per separazione o divorzio (Tribunale Bari 18 luglio 2002) fino alla comparizione avanti al presidente ex art. 706 c.p.c. o art. 4 l. 898/70. Poi competenza esclusiva ad adottare i provvedimenti urgenti passa al presidente
- sovrapposizione di competenza tra t. ord. e t.m. quando il maltrattante sia genitore e i figli assistano ai maltrattamenti. t.m. può intervenire ex art. 333 e 336 c.c. per limitazione o decadenza potestà (sui rapporti tra t.m. o t. ord. nel caso di specie (cfr. Trib. pc 23/10/2008 e 22/10/2008 pubblicate su www.ilcaso.it)

La norma 342 bis e ter c.c. prevede che il Giudice possa disporre *"ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati"*

MA MEDIAZIONE E VIOLENZA SONO INCOMPATIBILI
(Convenzione di Istanbul)

«Quanto alla contemporanea sussistenza delle due misure cautelari, quella civile e quella penale, si evidenzia che le stesse hanno contenuti differenti e non del tutto sovrapponibili in quanto quella civilistica..., ha un contenuto accessorio rappresentato dai provvedimenti riguardo ai figli, ai provvedimenti a contenuto economico ed a quelli relativi all'intervento dei servizi sociali che consentono al Giudice civile di effettuare una valutazione ulteriore rispetto a quella già compiuta dal Giudice penale e che, a mente del co. 4 dell'art. 282 bis c.p.p., travolgerebbe gli analoghi provvedimenti contenuti dell'ordinanza che dispone la misura cautelare penale».

Tribunale Torino 10.9 2019

Compatibilita' con misura
cautelare in sede penale

CONCESSIONI

INAUDITA ALTERA PARTE

- Tribunale di Torino 14.3.2019 n. 26721/2019
- Tribunale di Torino 18.6.2020 n. 8130/2020
- Tribunale di Ivrea n. 2362/2020

ESECUZIONE DELL'ORDINE

Il/La Giudice può disporre che il provvedimento venga attuato con l'ausilio della forza pubblica e può trasmettere il decreto alle Forze dell'Ordine. Se ciò non accade, istanza al Tribunale per l'esecuzione

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA DELLA DONNA E DEI MINORI!

COMPATIBILITA' CON PROCEDIMENTI MINORILI EX ART. 403 C.C.

“Nelle fattispecie di c.d. violenza assistita, ove la vittima diretta dei maltrattamenti sia un genitore e i figli vengano loro malgrado costretti ad assistervi, sussiste una sovrapposizione di competenze tra il giudice civile, adito ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c., e il tribunale per i minorenni.

Tale sovrapposizione di competenze non preclude al giudice civile di pronunciare – una volta che sia intervenuto decreto del tribunale per i minorenni che dispone, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., l’allontanamento del genitore violento dalla casa familiare e l’affidamento del figlio minore – non solo l’allontanamento dalla casa familiare del medesimo genitore, ma anche la cessazione della condotta pregiudizievole, quale contenuto essenziale dell’ordine di protezione di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c.

Rientra nella competenza del giudice civile e nel rispetto della previsione normativa di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c. l’imposizione, a carico del genitore violento allontanato dal domicilio familiare, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore”

Tribunale Piacenza 22 ottobre 2008

IL CONTESTO E LE CRITICITÀ

- Rapporto Grevio 2020 nonché Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sui femminicidi, relativa alla vittimizzazione secondaria in ambito civile, dove su 1500 fascicoli disaminati, quasi il 35% contiene “allegazioni” di violenza (referti e certificati medici, denunce/querele, sentenze) di cui - oltre ad altre evidenze – in particolare 3 aspetti ai ns fini sono interessanti:
 - Nel 77% dei provvedimenti presidenziali non viene nominata la violenza/la si confonde con conflitto;
 - Nel 78,2% delle consulenze tecniche non vi è alcuna considerazione della violenza;
 - Nel 43,9% vengono effettuati tentativi di conciliazione/mediazione tra i genitori e i genitori e figli, pur in presenza di violenza;

La domanda pertanto è: come provare la violenza, come farla emergere, nell’ambito di un processo di parte, quale è quello civile?

- La grande maggioranza dei capitoli di prova non viene ammessa perché capitoli generici, valutativi, con testimonianze de relato (ma per esempio nella giurisprudenza giuslavoristica queste hanno peso – cfr. Trib. Torino n. 13896/2017 ritiene rilevanti le testimonianze de relato in quanto osserva che sia poco credibile che la lavoratrice, con anni di anticipo rispetto al giudizio, abbia voluto preconstituirsì la prova delle molestie subite). ***Nota a commento di Tribunale Trani n.215/2018 su Sole 24 ore del 21/12/2018, a cura di Avv. M. Cristina Capurso, con excursus in tema di prova, in particolare sulla importanza degli indizi in tema di violenza domestica***

picchia la moglie ma è un buon padre;

è una donna che non "sembra" una vittima.....
quindi dirà la verità?

è una donna che pensa alla carriera.....
sarà una buona madre?

perché non l'ha lasciato prima, se la picchiava?

se non è stata in grado di difendere se stessa, come può difendere i figli?

SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI

- E' necessario dettagliare e allegare al meglio la narrazione non solo degli episodi violenti che sono causa del pregiudizio grave per il quale si chiede l'ordine di protezione/l'affidamento super esclusivo, ma anche della vita concreta del nucleo familiare in oggetto e cioè le dinamiche relazionali complesse tra i coniugi o conviventi (ma anche le loro abitudini di vita, per esempio, le spese, gli hobbies, i temi di permanenza in casa, i rapporti con gli altri familiari e amici, i redditi e le entrate e così via e tra questi ed i figli, ove presenti).
- Occorre cioè far in modo che il magistrato investito del caso possa cogliere l'urgenza e la drammaticità' nonché' il pericolo della situazione, per adottare un' interpretazione meno restrittiva delle norme al fine della concessione degli ordini/affidamento super esclusivo. E anche perché' "abbia difficoltà a motivare", per aprirsi una eventuale impugnazione del provvedimento. Meglio pertanto capitolare, indicare mezzi di prova e produrre la documentazione di cui si e' in possesso, sin dal deposito del ricorso.
- Prestare molta attenzione agli elementi di criticità che si possono incontrare e che, avendo riguardo alla giurisprudenza in materia, riguardano principalmente il requisito della convivenza, per gli ordini per esempio, come precisato.

▫

SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI

- Mettere in evidenza il nesso causale tra la/ le condotta/e violenta e il pregiudizio grave patito dalle persone offese.
- Tenere sempre a mente che vi sono criticità, non sempre risolvibili, quali per esempio e' quella legato alle notifiche del ricorso. Infatti, spesso, i mariti/conviventi non ritirano gli atti e quindi, dovendo attendere la compiuta giacenza dell'atto per il perfezionamento delle notifiche si perde molto tempo, a discapito dell'intervento urgente.
- Se si prevede tale situazione e il contesto e' davvero pericoloso per la vittima, e' bene far presente la circostanza al magistrato sin nel testo del ricorso e chiedere un provvedimento inaudita altera parte, con successiva udienza (per ordini di protezione).
- Altre volte sono le ricorrenti che ritirano l'atto e quindi la notifica si invalida. AvvisarLe!
- Citare la Convenzione di Istanbul: per esempio in tema di affido in contesto violento, gli articoli 31 e 45 della Convenzione (si veda anche l'articolo 609 decies c.p., modificato dalla L. 119/2013)

•

ATTO DIFENSIVO CIRCOSTANZIATO E SUPPORTATO DA PROVE QUALI?

- Denuncia-querela ove esistente (non è indispensabile che ci sia)
- Fotografie
- Referti pronto soccorso
- Messaggi sms/Wa/pagine social
- Registrazioni
- Richiesta di assumere sommarie informazioni da testimoni indicati in ricorso
- Descrizione di testimonianze de relato per la ricostruzione del contesto (come da giurisprudenza giuslavoristica in tema di molestie sul luogo di lavoro)
- Adeguate capitolarioni, non generiche
- Atti penali
- Dichiarazioni dei C.A.V., circa il percorso della donna
- Documentazione bancaria

SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI

□ Capitolare con precisione. Evitare capitolazioni generiche quali:

● “vero che il signor picchiava la signora tutti i giorni”

● “vero il signor che trattava male la signora”

● “vero che la signora aveva paura

Precisare con maggiore puntualità i dettagli

● “vero che in data.. il signor.... afferrava un ferro da stiro e colpiva signora sulla testa, alla presenza dei minori”;

● “vero che nel corso della cena di fine anno scolastico dei minori, il signor apostrofava la signora urlando: sei una nullità, non sei capace nemmeno di far stare i tuoi figli a tavola”;

● “vero che il signor ogni lunedì dava alla signora 20,00 euro per la spesa settimanale, pretendendo lo scontrino di tutte le spese fatte”;

● “vero che la signora si era recata nel centro antiviolenza di..... in data”,

● “vero che la signora aveva confidato alla sorella di temere per la propria vita, in occasione di una visita ai propri parenti in data...”

IL CONTESTO E LE CRITICITA'

- Sappiamo riconoscere l'aspetto di subordinazione di genere insito nella violenza di genere?
- Forza probatoria hanno gli atti penali, le risultanze di CTU, le relazioni dei servizi (problema di cui sopra, circa le CTU; problema della "bigenitorialità pur che sia", spesso richiamata a tal voce dai servizi). Problema delle "congruità": cosa mi aspetto da una buona madre; cosa mi aspetto da un buon padre.
- Grande difficoltà per provare la violenza psicologica: come provo un contesto in cui è agita la subordinazione di genere? Vediamo sempre più spesso archiviazioni in cui si dice "si ci sono frasi umilianti e svalutanti all'indirizzo della donna, ma in un contesto litigioso". Si valuta sempre e solo quel nucleo; nessun peso al contesto patriarcale culturale. Scarsa conoscenza.
- Manca spesso il raccordo con il penale (previsto nella legge delega della recente riforma e previsto nell'articolo 64 bis norme di attuazione di Proc. Pen. e successive modifiche)
- Ruolo del Pubblico Ministero: spesso si limita a vistare. Potrebbe avere un ruolo più efficace? La legge delega della "riforma Cartabia" sembra andare in questa direzione
- Il Giudice civile potrebbe, in presenza di indizi seri e concordanti, potrebbe attivarsi per un accertamento autonomo, anche con coraggio e più autonomia. Nei possessori o nei cautelari questo è facoltizzato laddove si legge "assunte sommarie informazioni", oppure utilizzando istituti previsti, quali il potere ispettivo per esempio (ex art. 258 c.p.c. e seguenti)
- In caso di archiviazione nel penale - perché magari non si è integrata la fattispecie del maltrattamento in famiglia - può il giudice civile ricavare dai fatti provati, elementi utili ai fini dell'affidamento o dell'addebito? Il Giudice va a vedere i verbali di SIT, anche in caso di archiviazione?
- Come provo l'addebito? Alcuni giudici lo ritengono provato solo con sentenza penale passata in giudicato. Riconoscerlo autonomamente potrebbe essere considerata una sentenza di condanna anticipata?

PERCHÉ I VIOLENTI SONO VIOLENTI:

PERCHE' POSSONO

PERCHE' GLI USI E I COSTUMI
SOCIALI LO PERMETTONO E
TOLLERANO

PERCHE' LA LEGGE LO
PERMETTE, TOLLERA, NON
CONTRASTA

PER ASSENZA DI STIGMA
SOCIALE

PER POTERE ASSIMMETRICO
ALL'INTERNO DELLA COPPIA

PER LA CONCEZIONE
"PRIVATA" DELLA VIOLENZA

PERCHE' LE DONNE RESTANO

SI RESTA PER "SPINTA SOCIALE A RESTARE"

SI RESTA PER PAURA DELLE RITORSIONI, DEI PROCESSI E DELLE CONSEGUENZE CHE POTREBBERO DERIVARNE (specie sui figli)

SI RESTA PER AMORE, PER "IO TI SALVERO", PERCHE' SI CONOSCE SOLO LA VIOLENZA, PER PAURA DELLA SOLITUDINE E DEL GIUDIZIO

NON SI DENUNCIA PER PAURA DI PERDERE IL LAVORO O DI AVERE RIPERCUSSIONI NEGATIVE

SI RESTA PER MANCANZA DI AUTONOMIA ECONOMICA

SI TORNA DAL MALTRATTANTE PER VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

LETTURE AMICHE

- ▣ ***Violenza di genere: dal Codice Rocco al Codice Rosso***, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Giappichelli
- ▣ ***La violenza contro le donne nella storia***, a cura di S.Feci e L.Schettini, Viella
- ▣ ***Crimini contro le donne***, F. Roia, Franco Angeli
- ▣ ***Il dominio maschile***, P. Bourdieu, Feltrinelli
- ▣ ***Invisibili***, C. Criado Perez, Einaudi
- ▣ ***Atti della Comm. Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, doc. approvati (digitare su google)***
- ▣ ***Circolari, delibere e direttive in tema di violenza di genere***, <https://www.csm.it> (cfr. delibera 09/05/18)
- ▣ ***Rapporto Ombra, Convenzione Cedaw (digitare su google)***
- ▣ ***Libera condizione e libera scelta***, A. Facchi e O.Giolo, il Mulino
- ▣ ***Brevi interviste con uomini schifosi***, D.F.Wallace, super Et Einaudi
- ▣ ***La mia parola contro la sua***, P. Di Nicola, Harper Collins
- ▣ ***Per soli uomini***, E.Grigliè e G. Romeo, Codice Edizioni
- ▣ ***Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari***, Irene Biemmi, Rosembreg e Sellier
- ▣ ***Report annuali del Telefono Rosa di Torino, sezione documenti in <https://telefonorosatorino.it>***
- ▣ ***Non credere di avere dei diritti***, La libreria delle donne di Milano, Rosembreg e Sellier